**Rapporto**

 3 febbraio 2020 ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti**

**sull'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2019 presentata nella forma generica da Nicholas Marioli (ripresa da Omar Balli e Sem Genini per il Gruppo Lega dei Ticinesi) per la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) - Inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni**

**I. l'atto parlamentare**

Con l’atto parlamentare in oggetto i deputati del gruppo della Lega dei ticinesi chiedono la modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) e, in particolare, l’inserimento del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni.

Il 15 febbraio 2018 sono entrate in vigore le modifiche previste nell’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit), a seguito delle nuove disposizioni della Legge federale in materia di naturalizzazioni.

L’art. 7 cpv. 3 recita:

***3Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.***

**I Cantoni hanno la possibilità di prevedere nella propria legge cantonale misure più restrittive.**

Negli scorsi mesi i Parlamenti del Cantoni di Argovia e dei Grigioni hanno modificato le rispettive leggi prevedendo, in materia di idoneità, che il richiedente «*abbia rimborsato le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni»*.

**II. la posizione del consiglio di stato**

Il Governo con una breve nota ha significato che prenderà posizione solo a seguito di una eventuale approvazione dell’iniziativa da parte del Gran Consiglio.

**Iii. considerazioni commissionali**

La Commissione giustizia e diritti ha sentito in audizione i colleghi Omar Balli e Sem Genini, che hanno confermato e sostenuto l’atto parlamentare presentato dall’ex collega Nicholas Marioli.

Attualmente il Canton Ticino applica il minimo previsto dall’Ordinanza federale sulla cittadinanza svizzera; il Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese prevede, all’art.5 cpv. 1, che il richiedente debba presentare una dichiarazione delle competenti autorità circa l’eventuale erogazione di aiuti sociali concernenti gli ultimi tre anni.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale attualmente in vigore non prevede invece un dispositivo particolare in questo contesto.

La Commissione ritiene che un periodo di tre anni sia insufficiente per valutare l’idoneità di una persona che richiede la naturalizzazione che è, senza ombra di dubbio, un passo importante e significativo. Questo lasso di tempo si presta anche ad abusi, considerato come un’attesa relativamente corta non inciti a voler procedere al rimborso anche se nel frattempo la situazione finanziaria del richiedente è mutata.

Sono previste invece norme legislative molto più incisive nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), per quanto attiene alla revoca dei permessi: l’art. 62 cpv. 1
lett. e (revoca di permessi e di altre decisioni) recita:

*1L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:*

*...*

*e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;*

L’art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI (revoca del permesso di domicilio) recita:

*c. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole.*

Una recentissima sentenza del Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) che ha rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora con la motivazione che il richiedente era indebitato e dipendente dagli aiuti sociali.

Se la massima autorità federale ha sancito il mancato rinnovo di un semplice permesso di dimora, a maggior ragione, a mente dei commissari della Commissione giustizia e diritti, in materia di naturalizzazione si deve essere più ristrettivi.

**iV. Conclusioni**

Sulla scorta delle considerazioni suesposte la Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio a voler modificare la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) inserendo il criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni per l’ottenimento della cittadinanza cantonale.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Giorgio Galusero, relatore

Aldi - Bertoli - Dadò - Gendotti - Guscio -

Maderni - Minotti - Pagani - Petrini - Ris - Soldati